



MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA  
E FEDERALISMO FISCALE  
UFFICIO XIII

Roma, 4 febbraio 2013

Al Comune di FERRARA

Prot. n. ....2493..... / 2013

PEC: [comune.ferrara@cert.comune.fe.it](mailto:comune.ferrara@cert.comune.fe.it)

(Rif. Vs. inserimento web in data 9 gennaio 2013)

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Delibera del Consiglio comunale n. 16-87271 del 10 dicembre 2012. Approvazione delle aliquote e della detrazione per l'anno 2013.

Con la delibera in oggetto codesto Comune ha fissato, per l'anno d'imposta 2013, un'aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per i *"fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, ..."*, nonché per i *"fabbricati acquistati, ..., da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale ..."*.

Premesso che la suddetta determinazione appare conforme alla normativa statale vigente al momento dell'adozione dell'atto in oggetto, si fa, tuttavia, rilevare che il legislatore nazionale è recentemente intervenuto in materia di imposta municipale propria (IMU) con l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013, fissando ulteriori limiti alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni.

In particolare, il citato comma 380, dopo aver stabilito, alla lett. f), che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevede, alla lett. g), che i comuni possano solo aumentare sino a 0,3 punti percentuali, e non già diminuire, l'aliquota applicabile agli immobili medesimi.

Alla luce di tale *jus superveniens*, ed essendo la delibera in oggetto destinata a produrre effetti solo dall'anno d'imposta 2013, la suddetta aliquota agevolata dello 0,4 per cento non potrà trovare applicazione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

D, per i quali, secondo quanto innanzi specificato, l'aliquota non può essere inferiore allo 0,76 per cento.

Pertanto, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell'atto in esame sul sito internet *www.finanze.it*, si richiama l'attenzione di codesto Ente in ordine alla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti. Si rammenta, al riguardo, che l'atto modificato dovrà essere trasmesso alla scrivente mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.

VJ

IL DIRETTORE

